



Wolters  
Kluwer

## BILANCIO 2023: APPROVAZIONE E CRITICITA'

### ADEMPIMENTO

#### Approvazione del bilancio 2023

Le società di capitali devono convocare l'assemblea dei soci entro il prossimo 29 aprile 2024 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2023) per l'approvazione del bilancio 2023. Tale scadenza può essere prorogata nel maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio soltanto qualora sia previsto dallo statuto, in presenza di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero in caso di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

### DA SAPERE

#### Bilanci 2023: attenzione a perdite pregresse, rimanenze di magazzino e adeguati assetti

La presenza in bilancio di perdite relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 soggette a rinvio ai sensi delle disposizioni emergenziali, può costituire un problema non di poco conto nel caso in cui anche l'esercizio 2023 dovesse chiudere in perdita: si tratta, infatti, di stabilire come debbano essere considerate le perdite pregresse rinviate ai fini delle verifiche dei limiti di salvaguardia del capitale sociale. Altro tema da valutare riguarda gli effetti indiretti, sul bilancio 2022, dell'adeguamento delle esistenze di magazzino. Infine, benché la norma non preveda obblighi specifici, può essere opportuno che gli amministratori valutino di dare un'informativa sugli adeguati assetti amministrativi a tutti gli stakeholders della società.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - ISA periodo d'imposta 2023: criteri di accesso al regime premiale

**Impresa** - PAC 2023-2027: deroga al requisito della condizionalità per il 2024

**Lavoro** - Congedo parentale: istruzioni operative 2024-2025

**Scadenze dal 25 aprile al 9 maggio 2024**

## ADEMPIMENTI

### Approvazione del bilancio 2023

di Devis Nucibella

*Le società di capitali devono convocare l'assemblea dei soci entro il prossimo 29 aprile 2024 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2023) per l'approvazione del bilancio 2023. Tale scadenza può essere prorogata nel maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio soltanto qualora sia previsto dallo statuto, in presenza di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero in caso di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.*

#### ADEMPIMENTO

Con la predisposizione del progetto di bilancio da parte degli amministratori ha inizio l'*iter* che si conclude con l'approvazione del bilancio da parte dei soci.

In particolare:

1) gli **amministratori** sono tenuti a:

- redazione del "progetto di bilancio" e della relativa relazione sulla gestione;
- trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente), che provvede a redigere la relativa relazione;
- deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

2) l'**assemblea dei soci** è tenuta a:

- approvazione del bilancio.

Ai sensi degli artt. 2364 (s.p.a.) e 2478-bis c.c. (s.r.l.), la convocazione dell'assemblea va effettuata:

- caso **ordinario**: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- in presenza di **particolari esigenze**: entro 180 giorni da tale chiusura, purché previsto dallo statuto.

In sede di approvazione del bilancio, gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato (utile o perdita) dell'esercizio. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio **va depositato**, con i relativi documenti allegati e il verbale di approvazione, presso il Registro imprese.

Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, deve essere trasmesso all'organo di controllo (collegio sindacale o revisore o società di revisione) **almeno 30 giorni prima** rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio, per consentire, come stabilito dal secondo comma dell'art. 2429 c.c., "*osservazioni e ... proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione*".

Poiché il progetto di bilancio va comunicato all'organo di controllo almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione e deve rimanere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti alla stessa, il collegio sindacale o revisore dispone di 15 giorni per redigere la propria relazione.

Lo stesso può, comunque, rinunciare ai 15 giorni di tempo, consentendo agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio anche a ridosso del termine per il predetto adempimento.

Dopo avere ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio:

- il collegio sindacale deve redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta, nonché le osservazioni e proposte sul bilancio;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (collegio sindacale/ revisore unico/società di revisione) deve predisporre un'apposita relazione, contenente il giudizio sul bilancio.

In assenza di organo di controllo, gli amministratori, non essendo tenuti al predetto adempimento nei 30 giorni antecedenti alla data fissata per l'approvazione del bilancio, procedono direttamente al deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione.

## SOGGETTI INTERESSATI

Il bilancio d'esercizio è il principale strumento di comunicazione di un'impresa, un sistema di valori redatto per evidenziare il risultato economico ottenuto in un determinato periodo amministrativo.

Il bilancio d'esercizio costituisce, dunque, il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso (cioè, gli utili conseguiti o le perdite subite nell'esercizio).

Per queste ragioni, tale documento ha, tra le molte, le seguenti funzioni:

- 1) rappresentare in modo fedele la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) fare in modo che queste informazioni siano messe a disposizione del pubblico degli interessati in un ragionevole termine temporale, necessariamente successivo alla chiusura dell'esercizio (dovere questo più propriamente riconducibile agli organi sociali, *in primis* gli amministratori).

**Soggetti obbligati** alla redazione e alla pubblicazione nel Registro delle imprese del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono:

- le società per azioni (art. 2423 c.c.);
- le società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.);
- le società a responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.);
- le società cooperative (art. 2519 c.c.) e loro consorzi;
- le mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.);
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D.Lgs. n. 240/1991);
- i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.);
- le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-ter c.c.);
- le società estere che hanno una sede secondaria in Italia (artt. 2508 e 2509 c.c.; art. 101-ter disp. att. c.c.; D.Lgs. n. 87/1992);
- le società di persone (s.n.c. e s.a.s.), nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l. (art. 2361 c.c. e art. 111-duodecies, disp. att. c.c.);
- gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni

di diritto privato (art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 134/1998);

- le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali (art. 114, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 25, comma 2, lett. a, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

## PROCEDURE

Come sopra esposto, nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non sia nella condizione di potere fruire della proroga per la convocazione dell'assemblea nel termine ampio di 180 giorni, l'approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per l'esercizio **chiuso al 31 dicembre 2023**, l'approvazione deve, quindi, avvenire **entro il 29 aprile 2024**.

Visti gli obblighi esposti nel precedente paragrafo, la scansione temporale degli adempimenti con riferimento a un bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, è la seguente.

IL BILANCIO NEI TERMINI "ORDINARI"	
Adempimento	Calendario
Predisposizione da parte dell'organo amministrativo del progetto di bilancio Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo	Entro il: 30 marzo, se c'è il collegio sindacale 14 aprile, se non c'è il collegio sindacale
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società	Entro il: 14 aprile
Adunanza dell'assemblea per l'approvazione	Entro il: 29 aprile
Deposito del bilancio al Registro imprese	Entro 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea: 29 maggio

In assenza di organi di controllo, il termine ordinario ultimo per la riunione del consiglio di amministrazione, per l'approvazione del progetto di bilancio, diventa, dunque, il 14 aprile 2024, in quanto viene meno, in questa ipotesi, il lasso di tempo minimo concesso a detti organi di controllo per il completamento delle proprie attività e la stesura delle rispettive relazioni, il che permette all'organo amministrativo di avere a disposizione un maggiore termine, influenzato solo dalla necessità di depositare il bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

## Approvazione nei 180 giorni

Il termine di approvazione di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale può, tuttavia, essere **differito di 60 giorni** (quindi, l'approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio), in presenza di:

- apposita clausola dello statuto;
- particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società.

➔ ART. 2364, SECONDO COMMA, SECONDA PARTE, C.C.

*“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione”.*

Il legislatore, nell’ambito della riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, ha anche individuato più analiticamente le ipotesi in cui si consente alla società di avvalersi del termine più lungo, secondo la nuova formulazione dell’art. 2364 c.c.; infatti, lo statuto può prevedere un maggiore termine solo:

- Se la società è tenuta a redigere il bilancio **consolidato**;
- ovvero quando lo richiedono **particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società**.

Sul punto, il D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, ha, altresì, precisato che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria non devono necessariamente essere compresenti, ma possono essere alternative tra loro.

Dopo avere verificato che lo statuto consente la proroga, l’organo amministrativo deve controllare che ricorrano le circostanze, previste dalla legge, che giustificano la dilazione.

Come esposto precedentemente, le ipotesi che giustificano la dilazione del termine entro il quale convocare l’assemblea di bilancio, sono le seguenti:

- 1) il caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127)  
ovvero
- 2) quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società.

La prima circostanza opera a prescindere: essendo quello della redazione del bilancio consolidato un obbligo imposto, la dilazione del termine spetta di diritto.

In merito al secondo punto, è da segnalare il fatto che, a seguito della riforma del diritto societario, non è più sufficiente la sussistenza di generiche particolari esigenze, ma le stesse devono essere connesse con la struttura e l’oggetto della società.

## Esempio

**Esempi** di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l’approvazione nei 180 giorni possono essere quelli esposti di seguito:

### 1) esigenze legate alla struttura

- *holding* (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione;
- società di comodo in attesa di interpello disapplicativo;
- l’esistenza di sedi operative distaccate (o unità operative, o cantieri), anche all’estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati, che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni;
- società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa;
- adesione al consolidato fiscale, con necessità di attendere i dati delle diverse società per elaborare il calcolo delle imposte e gli addebiti/accrediti *intercompany*;

- il cambiamento dei sistemi e programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione e di tenuta della contabilità e amministrazione.
  - esigenze legate all'oggetto.
- 2) altri problemi valutativi legati all'attività svolta dalla società, che richiedono un'**analisi dell'andamento del mercato nei primi mesi** del nuovo esercizio, quali:
- la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
  - l'esistenza di patrimoni separati;
  - necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati avanzamento lavori (SAL) da parte del committente, per valutare le rimanenze o le commesse;
  - l'esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, furti, incendi);
  - dimissioni dell'organo amministrativo in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.

In caso di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli amministratori devono illustrare le ragioni che giustificano la proroga del suddetto termine nella **relazione che accompagna il bilancio**. Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando, cioè, si redige il bilancio in forma abbreviata), l'indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.

La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma determina la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2392 c.c. In caso di proroga, la scansione temporale degli adempimenti con riferimento a un bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è la seguente.

IL BILANCIO IN CASO DI PROROGA	
Adempimento	Calendario
Predisposizione da parte dell'organo amministrativo del progetto di bilancio Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo	Entro il: 29 maggio, se c'è il collegio sindacale 13 giugno, se non c'è il collegio sindacale
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società	Entro il: 23 giugno
Adunanza dell'assemblea per l'approvazione	Entro il: 28 giugno
Deposito del bilancio al Registro imprese	Entro 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea: 28 luglio

## SCADENZA

L'approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, pertanto, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, considerato che il 2024 è bisestile, entro il 29 aprile 2024.

Se previsto dallo statuto e in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società, è, comunque, possibile usufruire del maggiore termine di 180 giorni (28 giugno 2024).

## DA SAPERE

### Bilanci 2023: attenzione a perdite pregresse, rimanenze di magazzino e adeguati assetti

di Andrea Bonghi

*La presenza in bilancio di perdite relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 soggette a rinvio ai sensi delle disposizioni emergenziali, può costituire un problema non di poco conto nel caso in cui anche l'esercizio 2023 dovesse chiudere in perdita: si tratta, infatti, di stabilire come debbano essere considerate le perdite pregresse rinviate ai fini delle verifiche dei limiti di salvaguardia del capitale sociale. Altro tema da valutare riguarda gli effetti indiretti, sul bilancio 2022, dell'adeguamento delle esistenze di magazzino. Infine, benché la norma non preveda obblighi specifici, può essere opportuno che gli amministratori valutino di dare un'informativa sugli adeguati assetti amministrativi a tutti gli stakeholders della società.*

Nella chiusura dei bilanci 2023 ci sono almeno tre aspetti che devono essere considerati con una particolare attenzione.

Nello specifico si tratta:

- della presenza di **perdite pregresse soggette a rinvio**, ai sensi delle disposizioni emergenziali di cui al D.L. n. 23/2020;
- della possibilità di adeguare l'importo delle **esistenze iniziali di magazzino**, ai sensi della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023);
- infine, degli aspetti legati alla nuova crisi d'impresa e degli **adeguati assetti amministrativi**, organizzativi e contabili, di cui all'art. 2086 c.c.

#### Perdite pregresse oggetto di rinvio

La presenza in bilancio di perdite relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022, soggette a rinvio ai sensi delle disposizioni emergenziali, può costituire un **problema non di poco conto**, nel caso in cui anche l'**esercizio 2023** dovesse chiudere **in perdita**.

In una tale situazione diviene, infatti, difficile stabilire la corretta applicazione delle norme civilistiche che presidiano il capitale sociale (artt. 2246 e 2247 c.c., per le s.p.a. e artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., per le s.r.l.).

Poiché per il 2023 le suddette normative emergenziali non risultano più applicabili, si tratta di stabilire **come debbano essere considerate le perdite pregresse rinviate** ai fini delle **verifiche dei limiti di salvaguardia del capitale sociale** previste nelle suddette disposizioni del codice civile.

#### ➔ DUE POSIZIONI INTERPRETATIVE

Sul tema, in assenza di prese di posizioni ufficiali del legislatore, vi sono due posizioni interpretative di segno esattamente opposto.

La prima è contenuta nell'orientamento del Comitato Triveneto dei Notai (Massima T.A.1), secondo cui il rinvio - fino al quinto esercizio successivo - riconosciuto dall'art. 6 del D.L. n. 23/2020 riguarda le "perdite d'esercizio" interessate (relative agli esercizi 2020, 2021 e/o 2022) **nella loro interezza**, così come risultanti dal conto economico, a

prescindere dall'eventuale esistenza di riserve di patrimonio netto in grado di ridurre tali perdite.

La seconda, di segno diametralmente opposto, è quella contenuta nel parere del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 88-2021/I), secondo il quale le perdite oggetto di sospensione sono soltanto quelle che incidono sul capitale sociale e, quindi, non nella loro totalità, ma al netto delle riserve di patrimonio netto.

## Adeguamento delle esistenze di magazzino

---

Le società che decidono di avvalersi delle facoltà previste dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 78 ss., della legge n. 213/2023) potranno **adeguare i valori delle rimanenze** iniziali al 1° gennaio 2023, versando un'**imposta sostitutiva**. L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Al di là della convenienza fiscale dell'adeguamento, occorre prestare attenzione agli **effetti indiretti** di tale operazione.

Se l'adeguamento avviene per valori rilevanti e significativi, nonostante le **protezioni** offerte dalla normativa in commento, la società potrebbe trovarsi in difficoltà con alcuni dei suoi interlocutori privilegiati (ad esempio, banche, soci di minoranza, fornitori, ecc.) in relazione alle **risultanze del bilancio relativo all'esercizio precedente** a quello di adeguamento (il 2022, per i soggetti solari).

## Crisi d'impresa e adeguati assetti

---

Né il codice civile né la riforma della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019) prevedono espressamente a carico delle società specifici obblighi informativi nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, in relazione al tema dei cd. adeguati assetti amministrativi.

Ciò non significa, però, che gli amministratori possano, comunque, valutare l'opportunità di riportare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio d'esercizio - come, peraltro, generalmente proposto di *default* da alcuni *software* di redazione del bilancio - una dichiarazione a carattere informativo sull'osservanza della disciplina civilistica e concorsuale degli adeguati assetti, assumendone le relative responsabilità circa l'effettiva adeguatezza e il concreto funzionamento degli stessi.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### ISA periodo d'imposta 2023: criteri di accesso al regime premiale

---

Nell'ambito degli ISA, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale** relativi al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, cui sono riconosciuti i **benefici premiali**. Il documento contiene i **criteri di accesso** al regime premiale previsto dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 aprile 2024, n. 205127*

---

#### Commercialisti: prevenzione della corruzione negli appalti pubblici

---

Nel documento *“La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici: il ruolo del Commercialista”* il CNDCEC evidenzia la centralità del **ruolo del commercialista** nell'ambito degli **appalti pubblici** per fornire **supporto alle imprese** che, in qualità di operatori economici, partecipano alle gare a evidenza pubblica per l'affidamento di contratti di opere, forniture di beni e servizi, ma **anche alla Pubblica Amministrazione**, tenuta a verificare requisiti economici, tecnici e di onorabilità degli operatori economici che con essa si interfacciano. *CNDCEC, informativa 22 aprile 2024, n. 53, e documento 22 aprile 2024*

---

#### IVA al 22% per le cessioni di lettiera per gatti

---

Le cessioni dei prodotti come la lettiera per gatti, a prevalente composizione vegetale, ma non destinate a uso alimentare, sono soggette all'**aliquota IVA ordinaria del 22%**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 aprile 2024, n. 95*

---

#### 5 per mille: elenco provvisorio delle ONLUS

---

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'**elenco** delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, che hanno presentato **domanda** di accreditamento per l'accesso al beneficio del **5 per mille 2024**, con riferimento all'anno d'imposta 2023. Una **versione aggiornata dell'elenco**, corretta dagli eventuali errori segnalati, verrà pubblicata sul sito dell'Agenzia entro il **10 maggio 2024**.

*Agenzia delle Entrate, documento 19 aprile 2024*

---

#### Flat tax incrementale: codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per il versamento, mediante **modello F24**, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (**flat tax incrementale**). Si tratta del codice tributo **“1731”**, denominato *“Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle*

*addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.*

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 18 aprile 2024, n. 21/E*

---

## Cartografia catastale: procedura Pregeo 10

---

A decorrere dal 1° maggio 2024, gli atti di aggiornamento geometrico recanti frazionamento di enti urbani dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente la nuova versione del Pregeo, procedura Pregeo 10, versione 10.6.3. Al fine di fornire indicazioni operative univoche ai professionisti e per uniformare i controlli da parte degli operatori dell’Ufficio, sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la **compilazione assistita** e la completa **dematerializzazione della lettera di incarico**.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 18 aprile 2024, n. 20/E*

---

## Call center delle Entrate: nuovi numeri

---

Dal 22 aprile, i numeri da utilizzare per contattare l’Agenzia delle Entrate sono **06.97.61.76.89**, per le **chiamate da cellulare** (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e **06.45.47.04.68**, per le **chiamate da estero** (che prende il posto dello 06.96.66.89.33). Resta **invariato**, invece, il **numero verde da rete fissa: 800.90.96.96**.

*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 18 aprile 2024*

---

## Immobili occupati abusivamente: IMU esclusa se c’è la denuncia penale

---

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede che **non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente**, relativamente ai quali sia stata presentata una **tempestiva denuncia in sede penale**. Nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario, il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, **difetta**, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la **capacità contributiva** in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, così che si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente, laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza.

*Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 60*

---

## Qualifica di agente contabile non attribuibile dalla Regione

---

Con riguardo alle società partecipate dalla **Regione**, quest’ultima può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma **non può attribuire la qualifica di agente contabile**, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali».

*Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 59*

---

## IVA: vendite all'asta di beni in pegno e concessione di crediti su pegno

---

L'art. 135, paragrafo 1, lett. b), della Dir. n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni relative all'organizzazione di **vendite all'asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio** rispetto alle prestazioni principali relative alla **concessione di crediti su pegno**, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse **non condividono il medesimo trattamento fiscale** riservato a tali prestazioni principali in materia di IVA.

*Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 18 aprile 2024, causa C-89/23*

---

## Buono monouso se il luogo della prestazione di servizi è noto all'emissione

---

La qualificazione di un buono come «**buono monouso**», ai sensi dell'art. 30-bis, punto 2, della Dir. n. 2006/112/UE, dipende unicamente dalle **condizioni** previste da tale disposizione, che comprendono quella secondo la quale il **luogo della prestazione di servizi** destinata a **consumatori finali**, alla quale tale buono si riferisce, deve essere **noto al momento dell'emissione** di detto buono, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali.

*Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 18 aprile 2024, causa C-68/23*

---

## Accise e immissione in consumo: significato di "caso fortuito"

---

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, della Dir. n. 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, per l'esistenza di un «**caso fortuito**» occorre, da un lato, che la **distruzione totale o la perdita** irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a **circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all'operatore** interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell'operatore e, dall'altro lato, che quest'ultimo abbia dato **prova della diligenza normalmente richiesta** nell'ambito della sua attività, al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.

*Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 18 aprile 2024, causa C-509/22*

---

## Credito d'imposta ZES e bonus Mezzogiorno

---

Le due misure di **credito d'imposta ZES** e il **credito d'imposta Mezzogiorno** non possono tra loro ritenersi **cumulabili**, poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'**unica agevolazione**, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati. Il credito d'imposta ZES non può essere considerato un'agevolazione "ulteriore" rispetto al credito d'imposta Mezzogiorno, che a quest'ultimo si "aggiunge", per i **medesimi investimenti**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17 aprile 2024, n. 94*

---

## Commercialisti: nuovo Codice delle sanzioni

---

E' entrato in vigore il 18 aprile il **nuovo Codice delle sanzioni del CNDCEC**. In questo contesto, grande novità assumono le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull'**equo compenso**. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo, senza informare il cliente dell'obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la **censura**.

*CNDCEC, regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari 17 aprile 2024*

---

## Bilancio 2023: proventi e oneri finanziari

---

Con il documento "**Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile**", i Commercialisti analizzano gli artt. 61 e 96 del TUIR, che trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari, che hanno subito numerose variazioni nel tempo. Nella versione attuale della **derivazione rafforzata**, le **imprese** possono essere di fatto suddivise in **tre categorie**: soggetti *IAS adopter*, soggetti *non IAS adopter* e micro-imprese.

*CNDCEC-FNC Ricerca, documento di ricerca 17 aprile 2024*

## IMPRESA

---

### PAC 2023-2027: stabilite le somme attribuite al FEARS per l'annualità 2023

---

Disciplinato il **cofinanziamento nazionale pubblico** a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità **2023** del Piano strategico della politica agricola comune (**PAC 2023-2027 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**). La somma messa a disposizione per l'annualità 2023 ammonta complessivamente a euro 1.244.982.895,36 e il decreto ne stabilisce il **riparto fra le regioni**.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 14 marzo 2024 (G.U. 23 aprile 2024, n. 95)*

---

### Attestazione del revisore su rendicontazione società gestione aeroportuale

---

Il Documento di Ricerca - *L'attestazione della società di revisione sulla rendicontazione regolatoria delle società di gestione aeroportuale* - ha lo scopo di fornire linee guida utili a inquadrare la natura e la portata dell'attività richiesta al **revisore legale** con riferimento alla **rendicontazione delle società di gestione aeroportuale**, ai sensi della Delibera ART 38/2023 e relativi allegati. Il Documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 229R (novembre 2020), che è stato aggiornato per tenere conto della pubblicazione da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti della deliberazione 9 marzo 2023, n. 38.

*Assirevi, Documento di Ricerca n. 258*

---

## Attività di verifica del revisore su emissioni di “covered bond”

---

Scopo del Documento di Ricerca - *Le attività di verifica richieste dalla legge 130/1999 e dalla Banca d'Italia con riferimento alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”)* - è quello di chiarire i contenuti delle attività di **verifica** richieste alla **società di revisione** in adempimento di quanto previsto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, e dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di **obbligazioni bancarie garantite** (circolare 17 dicembre 2013, n. 285, e successivi aggiornamenti, Parte Terza - Capitolo 3), nonché di definire **linee guida** relativamente alle **attività da svolgere**.

Il Documento aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 155 (giugno 2010).  
*Assirevi, Documento di Ricerca n. 257*

---

---

## 5G economy italiana: FAQ su campi elettromagnetici

---

L'Italia ha fatto un importante passo in avanti per lo **sviluppo del 5G**, che, grazie all'**adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici** a 15 V/m, disposto dalla legge n. 214/2023, potrà favorire lo sviluppo della **5G economy** italiana con **reti altamente performanti**, in grado di rafforzare in maniera consistente la competitività del sistema Paese. Al fine di rispondere alle domande e osservazioni ricevute dagli operatori sulle novità introdotte, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* ha predisposto una sezione del sito dove vengono pubblicate le **risposte alle domande più frequenti**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ e comunicato stampa 22 aprile 2024*

---

---

## Edilizia residenziale pubblica: incostituzionalità norme che negano l'accesso

---

È **irragionevole negare** l'accesso all'**edilizia residenziale pubblica** a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta, **non sia residente** nel territorio della **Regione da almeno cinque anni**, pur se calcolati nell'arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa. La Corte Costituzionale ha ritenuto la legge della regione Veneto in materia contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

*Corte Costituzionale, sentenza 22 aprile 2024, n. 67*

---

---

## In G.U. l'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Singapore

---

Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'**Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea** e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di **Singapore**, dall'altra. I principi generali enunciati nell'Accordo si basano sul rispetto dei **principi democratici**, dello **stato di diritto** e dei **diritti umani fondamentali**, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, di cui le parti sono parti contraenti, che è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale dell'Accordo. La legge è entrata in **vigore il 20 aprile 2024**.

*Legge 8 aprile 2024, n. 53 (G.U. 18 aprile 2024, n. 92)*

---

---

## Sequestro e confisca: Accordo con San Marino

---

Publicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge di **ratifica ed esecuzione dell'Accordo** tra il Governo della **Repubblica italiana** e il Governo della Repubblica di **San Marino**, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle **decisioni giudiziarie di sequestro e confisca**, nonché la **destinazione dei beni confiscati**. L'Accordo è stato ratificato, al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli strumenti internazionali vigenti, confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attività di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di **sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti**.  
*Legge 8 aprile 2024, n. 51 (G.U. 18 aprile 2024, n. 91)*

---

## Aiuti di Stato: in G.U.U.E. i nuovi orientamenti per applicazione normativa

---

Sono entrati in vigore il **1° giugno 2023** i nuovi **orientamenti riveduti**, relativi all'**applicazione della normativa** in materia di **aiuti di Stato** da parte dei **giudici nazionali**. Essi forniscono ai giudici nazionali e alle altre parti interessate informazioni pratiche sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale e tengono conto delle questioni sollevate dai giudici nell'ambito dello studio sull'applicazione della legislazione EFTA-SEE o nei casi deferiti alla Corte di Giustizia dell'UE o delle richieste di formulazione di pareri consultivi alla Corte EFTA. Alcuni esempi sono la **coerenza tra le procedure** dinanzi alla Commissione e i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, o le questioni sollevate dalla scorretta **applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria**.  
*Autorità di Vigilanza EFTA, decisione 31 maggio 2023, n. 081/23/COL (G.U.U.E. 18 aprile 2024, Serie L)*

---

## Rifiuti: istituito il Registro pneumatici

---

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito il **Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici**, per facilitare e garantire la **gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)**. Il decreto prevede l'**iscrizione** dei soggetti obbligati al Registro per **via telematica**, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Gli operatori, le Amministrazioni e i cittadini possono **consultare** sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte.  
*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa 18 aprile 2024*

---

## Concorrenza e tardivo recepimento direttiva UE

---

Il diritto dell'Unione osta alla normativa ceca applicabile fino al recepimento tardivo della Dir. n. 2014/104/UE. Il **termine di prescrizione** applicabile alle **azioni risarcitorie per violazione del diritto della concorrenza dell'Unione** non può iniziare a decorrere senza che tale violazione sia terminata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una tale violazione. Tale **presa di conoscenza** coincide, generalmente, con la pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione, che constata tale violazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea. Il diritto dell'Unione

richiede anche la **sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione** per la durata di un'indagine della Commissione. Inoltre, dall'entrata in vigore di una direttiva in materia, una tale sospensione o interruzione non può finire prima di un anno dalla data in cui la decisione che constata la violazione diventa definitiva.  
*Corte di Giustizia UE, sentenza 18 aprile 2024, causa C-605/21*

---

## Servizi di media audiovisivi: modifiche al T.U.

---

È stato pubblicato il decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del **Testo Unico dei servizi di media audiovisivi**, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808, di modifica della direttiva n. 2010/13/UE. Le modifiche più salienti sono incentrate prevalentemente sulla **tutela degli utenti**. Il decreto entra in vigore il 2 maggio 2024.

*D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 50 (G.U. 17 aprile 2024, n. 90)*

---

## PAC 2023-2027: deroga al requisito della condizionalità per l'anno 2024

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che **deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità**, di cui al **Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024**. In particolare, il decreto prevede per l'anno di domanda 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024, che il primo requisito della BCAA8, in luogo della destinazione esclusiva del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, può essere assolto impegnando la **quota minima del 4% dei seminativi aziendali con superfici ed elementi non produttivi**, inclusi i terreni a riposo e/o colture azotofissatrici e/o colture intercalari.

*Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 27 febbraio 2024 (G.U. 17 aprile 2024, n. 90)*

---

## Industria 4.0: integro il diritto a compensare i crediti maturati

---

Premesso che l'unica misura di politica industriale che ha veramente funzionato in Italia negli ultimi anni è **Industria 4.0**, e che l'Agenzia delle Entrate ha **bloccato l'utilizzo dei modelli F24** anche per gli investimenti fatti prima del 2023, tanto da avere come conseguenza che un imprenditore che ha fatto investimenti negli anni passati ora non può portare il credito in detrazione quando va a pagare le tasse, è stato chiesto al Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* se sia possibile risolvere urgentemente il problema. Il Ministro chiarisce che, a breve, sarà emanato il decreto direttoriale che detterà le **regole** per adempiere all'obbligo di legge di **comunicazione** circa l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito in compensazione, anche nelle more dell'apertura di una **piattaforma** informatica creata *ad hoc* per la gestione delle comunicazioni, sulla quale sono già al lavoro. Ciò consentirà la **ripresa delle compensazioni tramite F24** per gli investimenti effettuati nel 2023 e nel 2024.

*Ministro delle Imprese e del Made in Italy, interrogazione a risposta immediata 17 aprile 2024*

---

## Crisi d'impresa: riduzione capitale e scioglimento

---

Publicato lo studio (approvato dalla Commissione Studi d'Impresa l'8 febbraio 2024) dal titolo "**Sospensione degli obblighi di riduzione del Capitale Sociale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d'impresa**". Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell'operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni. Lo studio effettua un approfondimento dell'argomento, tenendo conto che, indipendentemente dai differenti presupposti, è comune alle singole previsioni la finalità di **consentire l'accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti e senza procedere a operazioni di ricapitalizzazione**; tanto nel presupposto che il **controllo giudiziario** possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale.  
*Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 100/2023/I*

## LAVORO

---

### Pedagogisti ed educatori professionali: istituito l'albo professionale

---

Sono stati istituiti l'**Albo professionale** e l'**ordine dei pedagogisti e degli educatori** professionali. Il provvedimento normativo individua i **requisiti** professionali utili all'iscrizione nell'albo e le modalità di **funzionamento degli enti**.  
*Legge 15 aprile 2024, n. 55 (G.U. 23 aprile 2024, n. 93)*

---

### Gestione dipendenti pubblici e separata: prescrizione a dicembre 2024

---

L'INPS recepisce l'**inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024** dei **termini di prescrizione** delle **contribuzioni** di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle **Pubbliche Amministrazioni** alla **Gestione dipendenti pubblici** per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Pubbliche Amministrazioni alla **Gestione separata**.  
*INPS, circolare 22 aprile 2024, n. 58*

---

### Congedo parentale: istruzioni operative 2024/2025

---

L'INPS fornisce le istruzioni applicative utili all'erogazione dell'indennità di congedo parentale nella misura del **60%** della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all'**80%** per il solo anno 2024.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il **portale istituzionale INPS**, attraverso il percorso "**Lavoro**" - "**Congedi, permessi e certificati**";
- tramite il **Contact center** integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L'INPS ha introdotto i nuovi codici evento, da utilizzare per la denuncia

contributiva, tramite il flusso UniEmens:

- “PG2”, per la fruizione oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (80%, per il solo anno 2024) fino al sesto anno di vita del bambino;
- “PG3”, per la fruizione in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (80%, per il solo anno 2024) fino al sesto anno di vita del bambino.

*INPS, circolare 18 aprile 2024, n. 57*

---

## Alitalia: integrazione salariale fino alla pensione

---

L’INPS detta le modalità operative per il riconoscimento della **proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale** in favore degli **ex dipendenti Alitalia**.

L’INPS provvede alla certificazione dei periodi di integrazione salariale, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto, **dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024**, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. In ogni caso, non si procederà al recupero del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto dal mese di gennaio 2024 fino alla data di notifica al lavoratore della certificazione nei confronti dei lavoratori che risultino avere maturato il primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico entro la data della predetta notifica.

*INPS, messaggio 18 aprile 2024, n. 1536*

---

## Fondo INNOVA: istruzioni per l’adesione

---

È operativo il nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale “INNOVA”, per la **formazione continua dei quadri e dei dipendenti delle piccole, medie e grandi imprese**, che operano nei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, della pesca, del turismo, del terziario, dei servizi, degli studi professionali e dell’artigianato, nonché per la formazione dei dipendenti di enti, associazioni, cooperative e fondazioni. Il nuovo codice FINN deve essere valorizzato nell’elemento “Adesione” di “FondoInterprof”, contenuto nell’elemento “DenunciaAziendale” del flusso UniEmens. Per le aziende agricole, la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”.

*INPS, messaggio 18 aprile 2024, n. 1516*

---

## Fringe, welfare e premi: l’analisi dei Consulenti del Lavoro

---

L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le novità normative e di prassi legate al **welfare aziendale**, ai **fringe benefit** e ai **premi di risultato**, fornendo uno strumento di analisi e di aggiornamento. Il documento, dal titolo “*Le nuove frontiere del welfare aziendale in virtù delle più recenti evoluzioni normative e di prassi*”, presenta politiche di **welfare** come strumenti strategici per promuovere una cultura aziendale basata anche sul **rispetto dell’ambiente**, sull’**equità sociale** e sulla **valorizzazione delle risorse umane**.

*Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Approfondimento 17 aprile 2024*

---

## Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali

---

L'INAIL recepisce le **retribuzioni convenzionali aggiornate al 2024** con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I **valori di riferimento** vengono utilizzati per il calcolo del **premio assicurativo** dovuto per i lavoratori italiani, comunitari ed extra-comunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extra-comunitario.

*INAIL, circolare 16 aprile 2024, n. 10*

---

## Fondo vittime infortuni: importi aggiornati per il 2024

---

Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad **aggiornare l'importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**, per gli **eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024**, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 12 aprile 2024, n. 62*

## AGENDA

Scadenze dal 25 aprile al 9 maggio 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>APRILE 2024</b>	
<b>venerdì 26</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
<b>lunedì 29</b>	Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti	
<b>martedì 30</b>	Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno	
	Disponibilità dichiarazione precompilata	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2024	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS	
	Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	

	Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2023	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo	
	<b>MAGGIO 2024</b>	
<b>giovedì 2</b>	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	